



## **Assenze e validità dell'anno scolastico ai fini della valutazione finale degli alunni.**

Normativa di riferimento:

- **D. Lgs. 62/2017**
- **Regolamento valutazione alunni - D.P.R. 122/2009**
- **Validità dell'anno scolastico - C.M. n. 20 del 04/03/2011**
- **Nota MIUR n. 2065 del 03/03/2011**

La C.M. n. 20 del 4.03.2011 fornisce dettagliate indicazioni finalizzate alla corretta applicazione del Regolamento sulla valutazione degli alunni D.P.R. n. 122/2009, nella parte che riguarda **l'incidenza delle assenze ai fini della validità dell'anno scolastico** e della conseguente ammissione alla classe successiva ed all'esame di stato.

Si riportano di seguito le indicazioni più rilevanti, delle quali tenere conto:

L'art. 14, comma 7 del Regolamento DPR n. 122/2009 prevede che “ *ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato* ”.

Lo scopo della norma è quello, importante, di porre l'accento sulla effettiva presenza degli studenti alle lezioni quale garanzia della possibilità per gli insegnanti di disporre di congrui e significativi elementi per una valutazione intermedia e finale equilibrata, corretta e trasparente. Il medesimo Regolamento, all'art. 2 comma 10 ed all'art. 14 comma 7, prevede che la determinazione del limite minimo di presenza a scuola sia determinato in **tre quarti del monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo curricolare e obbligatorio di tutte le discipline** e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina. In tal senso si deve tener conto dell'orario annuale personalizzato, così come risulta per ciascun indirizzo di studio e per ciascun anno di corso.

Rientrano nel monte ore annuale del curriculum di ciascun allievo tutte le attività didattiche e scolastiche programmate e inserite nel Piano dell'Offerta Formativa, così come le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe.

### **Non vengono quindi considerate come ore di assenza:**

- la partecipazione ad attività organizzate ed autorizzate dalla scuola, anche quando si svolgono al di fuori della scuola (progetti didattici inseriti nel POF e approvati dai consigli di classe, attività sportive promosse dalla scuola o reti di scuole e partecipazione ai campionati studenteschi, attività di orientamento, partecipazione a convegni e manifestazioni culturali con la presenza dei docenti accompagnatori);



- partecipazioni dei rappresentanti eletti alla Consulta Provinciale degli studenti , al "Parlamentino provinciale" e a quello regionale ed comunque ad organi studenteschi ufficiali;
- partecipazione a stage e percorsi di alternanza scuola-lavoro; partecipazione a progetti .....(es.scambi culturali....);
- partecipazione ad esami di certificazione esterna (es. certificazioni linguistiche) e/o a concorsi, a prove per l'accesso alle Università o ad altri percorsi formativi post diploma;
- donazioni di sangue;
- esclusività di assistenza per familiari invalidi in situazione di gravità (legge 104/92, art. 3;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- assenze per causa di forza maggiore (avverse condizioni meteo , calamità naturali, disservizi nei trasporti).

**SONO CONSIDERATE COME ORE DI ASSENZA SECONDO IL NUMERO DELLE  
ORE GIORNALIERE DI LEZIONE:**

- entrate in ritardo alla seconda ora e uscite in anticipo, anche se giustificate da un genitore e autorizzate sul libretto assenze dal dirigente scolastico o suo delegato (oltre il limite autorizzato dal Regolamento di Istituto);
- assenze brevi per malattie e/o motivi di famiglia;
- assenze collettive;
- assenze dalle assemblee d'istituto;
- assenze nel caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione, a visite guidate o ad attività organizzate in orario curriculare.

**Ai sensi dell'art. 14 comma 7 del Regolamento DPR 122/2009, il Collegio Docenti stabilisce le seguenti deroghe motivate e straordinarie al limite obbligatorio di frequenza del monte ore annuale:**

- **assenze per malattie gravi** con ricovero ospedaliero o permanenza in altri luoghi di cura o in casa, anche per periodi non continuativi, debitamente documentate da struttura sanitaria



- pubblica o convenzionata, a condizione che sia possibile per l'alunna/o seguire percorsi formativi personalizzati o attività didattiche predisposti dai competenti consigli di classe;
- **particolari malattie** che richiedono terapie e/o cure programmate;
  - **particolari motivi personali e/o di famiglia** ( per es: provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gravi patologie e lutti di componenti del nucleo familiare, attivazione di separazione dei genitori, rientro nel paese di origine, trasferimento della famiglia) debitamente documentati, anche mediante autocertificazione, da un genitore;
  - studente che, dopo un periodo di assenze, rientra nel percorso scolastico recuperando in tutto o in parte l'attività didattica con valutazioni in tutte le materie, dimostrando di essere in grado di affrontare con successo il nuovo anno scolastico;
  - **per lo studente adulto**, date le problematiche di lavoro che potrebbero comportare assenze, ingressi in ritardo o uscite anticipate in modo sistematico, si consente la deroga in presenza di inderogabili motivi di lavoro opportunamente documentati o autocertificati. Una parte delle ore da frequentare potrà essere sostituita da formazione a distanza che verrà certificata dal Consiglio di Classe;
  - **per gli alunni diversamente abili**, e/o BES mancata frequenza dovuta all'handicap o anche allo svantaggio socio-ambientale;
  - **impedimenti** per motivi non dipendenti dalla volontà del soggetto
  - **Altro** .....

Le deroghe hanno effetto soltanto in presenza di adeguata documentazione che attesti anche un percorso formativo sostitutivo nonché di congrui ed essenziali elementi di valutazione, tali da consentire l'espressione di un giudizio finale da parte del consiglio di classe.

*I certificati medici devono riportare i giorni di assenza, specificando il giorno d'inizio e di fine malattia. Gli stessi certificati devono essere consegnati (per non perdere la loro validità) al Coordinatore di succursale. La consegna di tale documentazione deve avvenire entro tempi coerenti con il periodo di malattia.*

*Non saranno presi in considerazione ai fini delle deroghe certificati e dichiarazioni consegnati a fine anno che si riferiscano a periodi precedenti dell'a.s.*

E' compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti e delle indicazioni della C.M. n. 20 del 4.03.2011, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

**L'art. 14 comma 7 prevede che il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza (tre quarti dell'orario annuale personalizzato), tenuto conto delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato**  
Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe.



Si riporta in allegato la tabella con l'indicazione dell'orario annuale personalizzato per ciascuna classe ed indirizzo e del limite minimo di ore di presenza richiesto per l'ammissione allo scrutinio finale ed all'esame di stato.

Per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione e che non frequentano attività alternative, dal monte ore annuale saranno decurtate ore 33, di conseguenza dalla quota massima di assenze, corrispondente per consiglio di classe, saranno decurtate 8 ore.

**Premesso che tutti devono conoscere i contenuti delle predette normative e del presente documento:**

- ✓ **i docenti devono prestare particolare attenzione alla corretta e chiara annotazione, sul registro di classe e personale, delle assenze degli studenti, comprese le entrate e le uscite fuori orario, considerate le eventuali variazioni giornaliere dell'orario delle lezioni.**

#### **ALL.1**

Classi con	Monte orario annuale	Limite massimo di assenze	Limite minimo di frequenza obbligatoria
32 ORE SETT	1056	<b>264</b>	
33 ORE SETT	1089	<b>272</b>	
34 ORE SETT	1122	<b>280,5</b>	
35 ORE SETT	1155	<b>288</b>	
<b>CORSI SERALI</b>			
22 ORE SETT	726	<b>181,5</b>	
23 ORE SETT	759	<b>190</b>	
24 ORE SETT	792	<b>198</b>	